

**CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO A TEMPO
DETERMINATO**

Con la presente scrittura privata, da tenere e valere ai sensi di legge, tra:

- il Comune di Leonforte, rappresentato dal Sindaco **pro tempore** Francesco Sinatra nato a Enna il 13/5/1973, d'ora in avanti definito parte comodante, e
 - il Comune di Calascibetta, rappresentato dal Vice Sindaco Salvatore Catalano nato a Calascibetta (EN) il 27/3/1955, d'ora in avanti definita parte comodataria,
- si conviene e si stipula quanto segue:

1) la parte comodante proroga la concessione in comodato d'uso gratuito a tempo determinato dalla sottoscrizione del presente atto e fino al tempo necessario per adeguare il proprio mezzo di trasporto o, all'occorrenza fino alla chiusura dell'anno scolastico, alla parte comodataria, che accetta l'autoveicolo per trasporto specifico di persone in determinate condizioni di handicap "FIAT AUTO SPA 280R7 FIAT, EN 51614601EN, affinché se ne serva, con la dovuta diligenza, per lo svolgimento del servizio "Trasporto disabili" e ne garantisca la custodia e l'ordinaria nonché la straordinaria manutenzione;

2) tutte le spese derivanti dall'utilizzo della suddetta autovettura sono completamente a carico della parte comodataria, la quale si impegna a mantenerla nello stesso stato di conservazione in cui l'ha ricevuta. Si intendono inoltre a carico della parte comodataria anche tutte le spese per manutenzioni ordinarie e straordinarie ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall'uso del suddetto veicolo. Si precisa che il contratto di assicurazione R.C.A. continuerà ad essere intestato alla parte comodante e la relativa spesa sarà anticipata dalla stessa e rimborsata dalla parte comodataria, le tasse di possesso continueranno a riportare l'indicazione della parte comodante, in quanto proprietario ai sensi di legge dell'autovettura; per questo faranno fede i documenti quietanzati che la parte comodante rilascerà a quella comodataria a dimostrazione della certezza, dell'effettività e dell'interezza della spesa;

3) l'automezzo concesso in comodato dovrà essere restituito entro la data di scadenza del comodato presso il domicilio del comodante. Al momento della restituzione l'autovettura dovrà trovarsi nelle stesse condizioni di conservazione in cui

ora si trova, fatto salvo il normale deperimento d'uso; il comodatario potrà essere chiamato a rispondere del deperimento che ecceda l'ordinario e sia a lui imputabile per colpa o dolo;

4) la parte comodataria non ha la facoltà di ~~concedere in uso, in locazione~~ o a qualsiasi altro titolo l'automezzo in oggetto;

5) il presente atto, per quanto non espressamente previsto, si intende regolato dalle disposizioni degli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile;

Leonforte, _____

La parte comodante

La parte comodataria

.....

.....

Si approva il presente contratto nella sua globalità ed in particolare gli artt. 1, 2, 3, 4, 5

~~6~~.

Leonforte, _____

La parte comodante

La parte comodataria

.....

.....